

**Scheda 4 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 607/11 - ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice del Regno Unito, di interpretare l'art. 3, par. 1, della Direttiva 2001/29/CE sul diritto d'autore. Quest'ultimo, spettante agli autori delle opere scientifiche e dell'ingegno (letterarie, drammatiche, musicali, artistiche), garantisce in via principale, agli stessi suoi titolari, di impedire che altri sfruttino economicamente le loro creazioni. Pertanto, il predetto art. 3 dispone, tra l'altro, che solo gli autori di un'opera possono autorizzare i terzi alla "comunicazione al pubblico, su filo o senza filo", dell'opera stessa. Ne deriva che qualsiasi comunicazione al pubblico di un'opera, non autorizzata dall'autore della medesima, costituisce un illecito. Nel caso di specie, alcune emittenti televisive commerciali del Regno Unito risultavano titolari, per la legge nazionale, del diritto d'autore sui propri programmi. Ricorreva, inoltre, il fatto per cui una società, diversa dalle precedenti, avesse erogato il servizio consistente nel trasmettere, via Internet e in tempo reale, gli stessi programmi trasmessi dalle predette emittenti con il diverso mezzo della radiodiffusione televisiva terrestre. Peraltro, detto servizio veniva erogato solo agli utenti che, in virtù di apposita licenza televisiva, erano già abilitati a fruire dei programmi in questione attraverso la televisione. Si chiedeva quindi, alla Corte UE, di precisare se l'emissione via Internet di programmi coperti dal diritto d'autore e contestualmente trasmessi da imprese televisive commerciali, nei confronti del medesimo pubblico abilitato alla visione tramite il mezzo televisivo, integrasse una "comunicazione al pubblico" che, in quanto eseguita in difetto dell'autorizzazione del titolare del predetto diritto di autore, costituisse violazione di tale diritto. In risposta, la Corte ha, preliminarmente, valutato l'applicabilità della nozione di "comunicazione" al comportamento dell'impresa operante tramite Internet. Sul punto, la giurisprudenza della stessa Corte ha precisato che la categoria considerata assume un'amplissima estensione, ricomprendendo ogni trasmissione o ri-trasmissione, relativa ad un'opera, realizzata con uno specifico mezzo tecnico. Alle obiezioni per cui la fattispecie non costituirebbe una ri - trasmissione, bensì una semplice operazione atta a migliorare la ricezione dell'originaria radiodiffusione televisiva, con riguardo alla zona di copertura propria di quest'ultima, la Corte ha replicato che la diversità del mezzo tecnico impiegato (Internet e non la televisione) depone nel senso dell'esistenza di una comunicazione autonoma, rispetto alla prima eseguita in via televisiva. Quanto al fatto che la comunicazione, di cui al predetto art. 3, deve essere rivolta ad un "pubblico", la Corte ha ritenuto possa definirsi tale l'insieme, "indeterminato a priori" e "considerevole" per proporzioni, degli utenti del servizio Internet di cui è causa. La circostanza, poi, che detti utenti fossero i medesimi del servizio televisivo, secondo la Corte non impedirebbe la sussistenza di un "pubblico" ai sensi dell'art. 3: in quanto considerato in relazione ad un mezzo tecnico diverso, da quello usato per la trasmissione televisiva terrestre, il pubblico sarebbe comunque risultato "nuovo" rispetto a quello rappresentato dall'insieme degli utenti televisivi.

**Stato della Procedura**

Il 7 marzo 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -607/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 5- Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 681/11 - ex art. 267 del TFUE****"Intese – Articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articoli 5 e 23, paragrafo 2"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare l'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), posto a presidio della libera concorrenza in tutta l'area UE. In particolare, il medesimo articolo vieta, fra l'altro, tutti gli accordi tra imprese i quali abbiano per scopo o per effetto di pregiudicare, in qualche modo, la concorrenza nell'ambito del mercato UE e il commercio tra gli Stati membri della stessa Unione. Lo stesso articolo, poi, precisa che tali intese possono assumere lo specifico contenuto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di vendita o di acquisto. La competenza ad applicare il divieto in questione, secondo quanto stabilito dal Regolamento n. 1/2003, spetta sia alla Commissione europea, sia alle Autorità nazionali istituite all'uopo dai singoli Stati UE (vedi il combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 23). Per quanto attiene in particolare alla Commissione, il suddetto art. 3, par. 2 stabilisce che essa può comminare ammende alle imprese che, "intenzionalmente o per negligenza", abbiano violato l'art. 101 TFUE. In Austria, alcune imprese di spedizionieri costituivano una società, il cui scopo era di garantire alle imprese, quali socie, servizi di trasporto a prezzi particolarmente vantaggiosi, così da permettere loro di applicare ai propri clienti tariffe più convenienti, rispetto a quelle praticate da altri operatori. I soci stessi ricevevano poi, prima da un legale, quindi dall'Autorità austriaca per la concorrenza, un parere positivo sulla liceità dell'accordo costitutivo di tale società. Per converso, la Commissione puniva con ammenda le stesse imprese, per aver violato il divieto ex art. 101 TFUE. Al riguardo, si chiedeva alla Corte di stabilire se l'irrogazione di tale ammenda richiedesse la consapevolezza, negli agenti, di realizzare un comportamento proibito, atteso che le imprese, nel caso di specie, si sarebbero trovate nell'incolpevole ignoranza dell'illegittimità di detto accordo, a motivo dei pareri fuorvianti e di un legale e della stessa Autorità austriaca per la concorrenza. A conforto della non punibilità delle imprese, si adduceva che il suddetto art. 23 del Regolamento parla di intenzionalità o negligenza come presupposto per la rilevanza dell'illecito (vedi sopra). In merito, la Corte UE ha replicato come le appena menzionate disposizioni del Regolamento debbano interpretarsi nel senso che l'adesione all'accordo, vietato ai sensi dell'art. 101 TFUE, può non essere considerata un'illecito (con tutte le conseguenze annesse) solo se i paciscenti si trovino in condizioni di scusabile ignoranza circa la portata anticoncorrenziale del medesimo accordo. Ora, una tale situazione, secondo la Corte, non ricorrerebbe nel caso concreto, poiché il fatto stesso che le imprese abbiano concordato fra di loro, direttamente, i prezzi del servizio di trasporto e quindi i prezzi di vendita dei propri servizi, dimostra che le parti non potevano ignorare, obbiettivamente, l'indole anticoncorrenziale di una tale intesa. Tale considerazione, unitamente all'esigenza di salvaguardare l'effettività dell'applicazione del diritto unionale, fa sì che non siano sufficienti, per evitare all'impresa l'addebito di violazione dell'art. 101 TFUE, le erronee valutazioni del consulente legale e dell'Anti-trust austriaca.

**Stato della Procedura**

Il 18 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C - 681/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 6– Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 536/11 - ex art. 267 del TFUE****“Concorrenza – Accesso al fascicolo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice austriaco, di interpretare il principio generale di “effettività dell’ordinamento dell’Unione europea”. Per scongiurare situazioni illecite di monopolio, l’art. 101 del Trattato TFUE vieta alle imprese, tra l’altro, di concludere accordi che abbiano per scopo, o per effetto, di pregiudicare in qualche modo la concorrenza sul mercato comune. La violazione di un tale divieto implica l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, nei confronti delle imprese responsabili. Nel caso concreto, l’“Autorità austriaca per la concorrenza” aveva deciso, a seguito di apposito procedimento, di condannare alcune imprese a pagare un’ammenda, per aver stipulato accordi anticoncorrenziali ex art. 101 TFUE. Al riguardo, un’impresa austriaca estranea al procedimento aveva chiesto l’accesso alle carte del procedimento stesso, onde acquisire dati per verificare l’entità dell’eventuale danno inferto, ai propri interessi economici, dall’accordo di cui sopra. Poiché le parti del procedimento non erano favorevoli, l’Autorità finiva per respingere tale istanza, poichè la legge nazionale austriaca subordina rigorosamente, al consenso delle parti, l’accesso dei terzi al fascicolo di un procedimento sull’applicazione dell’art. 101 TFUE. Pertanto, si chiedeva alla Corte UE di chiarire se una tale normativa, che, in mancanza del consenso delle parti, escludeva in modo assoluto l’accesso dei terzi al fascicolo predetto, fosse compatibile con il diritto della UE. In proposito, la Corte premetteva che, secondo la giurisprudenza della Corte stessa, il divieto di accordi anticoncorrenziali è direttamente costitutivo del diritto al risarcimento dei danni, in capo ai soggetti che, in virtù di detti patti, siano stati pregiudicati. Circa le modalità di tutela di tale diritto risarcitorio, l’ordinamento unionale si rimette alla legislazione interna dei singoli Stati UE. E’ tuttavia pacifico, che questi ultimi non possano esercitare la loro potestà normativa in modo assolutamente arbitrario, ma debbano rispettare l’ordinamento dell’Unione medesima, uno dei cui fondamentali caposaldi è dato dal principio di “effettività” del medesimo ordinamento. Quindi, nel regolare una materia ad esso demandata, il legislatore nazionale non può esprimersi in modo da rendere “ineffettiva” una norma UE. Ne deriva che il legislatore nazionale non può dare, al diritto al risarcimento che l’ordinamento UE ritiene esistente per violazione del divieto ex art. 101 TFUE, una disciplina che renda ineffettivo detto diritto. In proposito, il fatto che la normativa austriaca, stante il difetto di consenso delle parti, vieti sempre al terzo di consultare il fascicolo del predetto procedimento, potrebbe precludere al terzo informazioni imprescindibili, per rivendicare con successo il suo diritto risarcitorio, compromettendone pertanto la suddetta “effettività”. Di conseguenza detta normativa interna, in quanto contraria al principio di effettività di disposizioni UE, sarebbe incompatibile con lo stesso ordinamento unionale. La stessa normativa interna, invece, sarebbe conciliabile con l’anzidetto principio se consentisse al giudice, pur in mancanza di consenso delle parti, di decidere caso per caso se consentire l’accesso al fascicolo dei terzi interessati.

**Stato della Procedura**

Il 6 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -536/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 7 – Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 12/12 - ex art. 267 del TFUE****“Marchi – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 15, par. 1 – Nozione di “uso effettivo””****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 15, par. 1, del Regolamento n. 40/94/CE sul marchio comunitario. Il marchio è quel contrassegno specifico che, presente su un certo prodotto, ne attesta una determinata provenienza, evocativa di determinati requisiti di qualità. L'ordinamento appresta un'attenta protezione nei confronti del marchio che sia stato “registrato”, o presso appositi Uffici della UE, o a livello “nazionale” presso gli Uffici competenti di un singolo Stato UE. In base a tale registrazione, quindi, il titolare del marchio dispone di una particolare tutela contro la contraffazione del marchio medesimo. Per essere registrato, il marchio deve avere un carattere “distintivo”: deve quindi essere originale e non impiegare parole o segni di uso comune (ad es: non può essere registrata, come marchio, la dicitura “vino rosso”). Tuttavia, se un certo contrassegno, pur essendo in sé un elemento comune privo di originalità, viene ad essere considerato dai consumatori, in grazia del prolungato uso che ne è stato fatto, come distintivo della provenienza di una certa merce, allora lo stesso contrassegno può essere registrato a sua volta come marchio (art. 7). In proposito, la giurisprudenza della Corte UE ha stabilito che l'uso protratto di un contrassegno, ai fini del risultato suddetto, può anche non avere ad oggetto l'identico segnale, ma un segnale lievemente diverso che rechi il primo come elemento costitutivo. Ad esempio, nel caso di specie, l'impresa manifatturiera Levi-Strauss aveva registrato, presso la UE, un marchio rappresentato dal posizionamento, sul margine sinistro superiore di una tasca dei vestiti prodotti, di una banderuola rossa recante scritta la parola “LEVIS”. In seguito, l'uso protratto di tale marchio ingenerava nel pubblico l'opinione che l'identico posizionamento di una semplice banderuola rossa, pur non recante nessuna dicitura, indicasse sempre la provenienza del prodotto dalla Levi-Strauss. Pertanto, la Levi-Strauss otteneva la registrazione del marchio rappresentato dalla mera cucitura su un vestito, nella posizione di cui sopra, di una banderuola rossa senza scritta alcuna, in quanto quest'ultima, come elemento costitutivo del ripetutamente usato marchio precedente - sostanziato dai due elementi della banderuola rossa e della scritta LEVIS - era assunta anch'essa a contrassegno originale della Levis. Ora, l'art. 15 del Regolamento di cui sopra stabilisce che, se per 5 anni dalla registrazione il marchio non viene usato, esso decade dalla tutela che gli viene apprestata (essenzialmente contro le contraffazioni). Nel caso di specie, dopo la registrazione del secondo marchio (lo speciale posizionamento della banderuola rossa non recante scritte), la Levi-Strauss aveva omesso di usarlo effettivamente per il quinquennio in oggetto, ma aveva continuato ad usare il marchio precedente, cioè quello rappresentato dallo stesso posizionamento di una banderuola rossa recante la dicitura LEVIS. A tal proposito la Corte, applicando il ragionamento, di cui sopra, per l'“uso” giustificante la registrazione di un marchio, ha ritenuto che l'uso del secondo marchio non fosse mai venuto meno, perché implicito nell'uso del primo marchio, in quanto costitutivo di un elemento di quest'ultimo.

**Stato della Procedura**

Il 18 aprile 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -12/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 8- Concorrenza e aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C- 320/12 - ex art. 267 del TFUE**

"Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2008/95/CE – Art. 4, par. 4, lett. g)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice tedesco ha chiesto alla Corte UE di interpretare la nozione di "malafede" di cui all'art. 4, par. 4, lett. g), della Direttiva 2008/95/CE, che disciplina la materia dei "marchi di impresa". Il marchio è un contrassegno che, applicato ad un prodotto, attesta la provenienza del medesimo da una determinata impresa, evocando nel pubblico, pertanto, le peculiari qualità connesse a tale provenienza. Il marchio può essere costituito da lettere (marchio "denominativo"), o da segni grafici (marchio "figurativo"), o da una combinazione di entrambi gli elementi (marchio "misto"). In ragione dell'attrattiva esercitata sulla clientela, il marchio costituisce un bene importante per l'imprenditore. Pertanto, l'ordinamento protegge il titolare del marchio contro l'uso di altri marchi che, a motivo dell'identità o similarità con il primo, o perché si applicano a prodotti identici o simili a quelli contrassegnati dal primo, potrebbero trarre in inganno la clientela, sviandola, dal prodotto "autentico", verso merci di imitazione non dotate dei requisiti richiesti. Devono leggersi in questa prospettiva gli impedimenti alla "registrazione" di un marchio, presso gli Uffici di uno Stato membro, che prevede il suddetto art. 4 della Dir. 2008/95/CE. Si premette che il marchio viene in genere tutelato, contro le sue imitazioni, solo se "registrato" in una delle varie forme consentite, fra cui quella, a livello nazionale, presso le Autorità competenti dei singoli Stati UE. Al riguardo, il predetto art. 4, par. 4, lett. g), "consente" al legislatore nazionale di uno Stato membro di escludere, dalla registrazione, un marchio che "si presti ad essere confuso" con un altro marchio il quale, al momento in cui si chiede la registrazione del primo, sia già in uso non nel medesimo Stato richiesto della registrazione ma in un "altro stato", con l'ulteriore circostanza che l'operatore, che abbia richiesto la registrazione del primo marchio, si trovi in "malafede". Come si vede, tale prescrizione intende proteggere il marchio anteriore contro la confusione che può derivare, ai consumatori, dal riconoscimento di un altro marchio simile, anche se registrato in un diverso Stato. Si chiede dunque alla Corte come debba intendersi la nozione di "malafede" del soggetto richiedente la registrazione. In risposta, la Corte precisa, in primo luogo, che detto concetto non può assumere un significato diverso da uno Stato UE ad un altro, ma deve essere interpretato in modo uniforme in tutta l'Unione: infatti, attesa la fondamentale importanza che assume la materia dei marchi nel commercio, è necessario che vengano adottati riferimenti normativi comuni a tutti gli Stati membri, essendo, la frammentazione della disciplina, assolutamente pregiudizievole alla creazione di un mercato comune europeo. La Corte UE aggiunge, inoltre, che tale "malafede" non potrebbe riferirsi alla semplice conoscenza o "conoscibilità", da parte del richiedente la registrazione del marchio successivo, che un marchio confondibile con quest'ultimo si trovava già in uso in altri stati. Infatti, onde ritenere sussistente detta "malafede", dovrebbe ricorrere, oltre alla consapevolezza della situazione oggettiva di probabile confusione del marchio successivo con quello precedente, anche la specifica "intenzione" di trarre profitto da una tale situazione di ambiguità.

**Stato della Procedura**

Il 27 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C -320/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

PAGINA BIANCA

## Fiscalità e dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-91/12	IVA – Direttiva 2006/(112/CE – Esenzioni – Art. 132, par. 1, lett. b) e c) – Ospedalizzazione e cure mediche nonché operazioni ad esse strettamente connesse – Prestazione di cure alla persona effettuate nell’ambito dell’esercizio di professioni mediche e paramediche – Servizi consistenti nell’esecuzione di interventi chirurgici e di trattamenti di carattere estetico – Interventi di natura puramente cosmetica derivanti dalla sola volontà del paziente	sentenza	No
Scheda 2 C-667/11	Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articoli 13 e 14 – Prodotti destinati all’importazione originari della Cina – Dazi antidumping - Elusione – Trasbordo delle merci attraverso la Malaysia	sentenza	No
Scheda 3 C-653/11	Sesta Direttiva IVA artt. 2, punto 1 e 6, par. 1 - Nozione di “prestazione di servizi” - Prestazione di servizi di pubblicità e di intermediazione creditizia – Esenzioni – Effettività economica e commerciale delle operazioni – Pratiche abusive - Operazioni realizzate al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale	sentenza	No

**Scheda 1 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-91/12 - ex art. 267 del TFUE**

"IVA Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Art. 132, par. 1, lett. b) e c)"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Alla Corte di Giustizia UE è stato richiesto, da un giudice svedese, di interpretare l'art. 132, par. 1, lett. b) e c) della Direttiva 2006/112/CE relativa all' Imposta sul Valore Aggiunto (IVA). Tale imposta colpisce, in genere, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che, dietro corrispettivo, vengano effettuate nel territorio della UE, quando il cedente o il prestatore abbiano realizzato tali operazioni nell'ambito di un'attività economica. In termini giuridici, l'imposta grava in genere sul cedente e sul prestatore, i quali, tuttavia, di fatto la scaricano sulla controparte, tramite aumento del prezzo, relativo alla prestazione o alla cessione, di un importo corrispondente all'IVA stessa dalla quale sono percossi. Qualora il cedente o il prestatore, tenuti per diritto a pagare l'IVA (c.d. IVA a debito), abbiano già acquistato beni e/o servizi a loro volta - subendo anch'essi, pertanto, lo "scarico" dell'IVA gravante i soggetti che hanno loro ceduto detti beni o reso detti servizi - possono detrarre, dallo stesso debito IVA, l'importo dell'IVA scaricata, sempre che i beni o servizi acquisiti risultino "strumentali" all'esercizio della loro impresa. Tale IVA, in quanto defalcata dall'IVA a debito, viene denominata "IVA a credito". La Corte di Giustizia ha affermato che la detrazione (o il rimborso) dell'IVA a credito è consentita, al cedente beni o prestatore di servizi, solo se queste ultime transazioni sono, effettivamente, soggette all'IVA a debito". Diversamente, qualora siano "esenti" da IVA, il rimborso o la detrazione dell'IVA a credito non sono consentiti. L'esenzione dall'IVA di alcune transazioni onerose, descritte all'art. 32 della succitata Direttiva 2006/112/CE, risponde all'interesse di ordine generale sotteso alle stesse operazioni. Ad esempio, il par. 1 di tale art. 32 prevede, alle sopra citate lettere b) e c), l'esenzione per le "cure" e le "prestazioni" mediche, ove rese da entità di diritto pubblico, o di diritto privato ma "riconosciute" dallo Stato, o comunque da soggetti abilitati dall'ordinamento a prestare tali trattamenti. Si chiedeva alla Corte, in proposito, se in tale nozione di "cure e prestazioni mediche" rientrassero i trattamenti, eseguiti da personale medico, di natura "estetica". Al riguardo, la Corte ha risposto che si debbono considerare esenti solo gli interventi di natura estetica effettuati a scopo terapeutico, e, comunque, tutti i trattamenti estetici funzionali a garantire la "salute", anche psicologica, del paziente. Per converso, vanno soggetti ad IVA tutti gli interventi estetici semplicemente funzionali a modificare o migliorare l'aspetto del paziente. Pertanto, la discriminante fra le due tipologie di intervento cosmetico, l'una soggetta ad IVA e l'altra esente, attiene allo "scopo" di esse. Tuttavia la Corte aggiunge che lo scopo terapeutico o meramente estetico dei servizi medici in oggetto, non può essere dedotta dal mero convincimento soggettivo del paziente, ma deve fondarsi su elementi oggettivi come, ad esempio, le caratteristiche del trattamento in sé (la ricostruzione di un organo menomato a seguito di trauma è oggettivamente "terapeutica"), o il giudizio del medico che esegue l'intervento, o la natura "indispensabile" ovvero voluttuaria del trattamento medesimo (vedi in tal senso l'art. 134 della stessa Direttiva).

**Stato della Procedura**

Il 21 marzo 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio C- 91/12 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-667/11 - ex art. 267 del TFUE****“Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 1225/2009 – Articoli 13 e 14”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Un giudice bulgaro ha richiesto, alla Corte di Giustizia UE, di interpretare gli artt. 13 e 14 del Regolamento n. 1225/2009, sulla pratica di effettuare, nella CE (ora Unione europea) e da paesi terzi rispetto alla stessa, importazioni che integrino la pratica commerciale sleale del dumping (quindi, quando il prodotto extraUE viene venduto, nel territorio di quest’ultima, ad un prezzo inferiore a quello applicato nel paese terzo di produzione). Nei confronti del dumping, gli Stati di importazione reagiscono, fra l’altro, con dazi particolarmente elevati, onde eliminare l’illegittimo vantaggio concorrenziale del prodotto importato. I suddetti artt. 13 e 14 indicano le fasi di un particolare procedimento anti – dumping, che prevede l’estensione di un dazio anti-dumping, già istituito circa determinati prodotti, ad altri prodotti simili, quando, al termine di un’apposita inchiesta, risulti che le importazioni di questi ultimi prodotti siano strumentalizzate all’elusione del dazio anti-dumping già esistente. L’inchiesta menzionata viene promossa dalla Commissione europea, la quale, durante la pendenza dell’istruttoria, può imporre cautelativamente che le importazioni, oggetto di valutazione, vengano “registrate”. Detta “registrazione” risponde all’esigenza che, ove l’inchiesta si concluda con la decisione di estendere il dazio in oggetto anche alle importazioni affini, queste stesse risultino facilmente individuabili, consentendo l’applicazione estensiva del dazio a decorrere dalla registrazione in parola. Nel caso di specie, veniva in considerazione il Regolamento n. 91/2009, che ha istituito il dazio anti-dumping sugli “elementi di fissaggio in ferro e acciaio” provenienti dalla Cina. In seguito, con Reg.to n. 966/2010, la Commissione ha aperto un’inchiesta sulla possibile elusione di detto dazio per il tramite dell’importazione di prodotti simili dalla Malaysia e, con l’art. 2 dello stesso Regolamento, ha disposto che le importazioni di questi ultimi prodotti, nella UE, venissero “registrate”, come previsto dal sopra menzionato Reg. n. 1225/2009. Infine, con il Regolamento n. 723/2011, essendosi conclusa l’inchiesta della Commissione nel senso dell’effettiva esistenza dell’elusione, veniva disposta l’estensione del dazio anche alle importazioni dalla Malaysia, negli Stati UE, degli “elementi di fissaggio in ferro e acciaio”. Nel nostro caso, quindi, le Autorità doganali bulgare agivano per ottenere, dall’impresa bulgara importatrice di tali merci, il pagamento dei dazi “anti-dumping” a decorrere dalla pregressa registrazione delle importazioni stesse nel “sistema d’informazione doganale integrato bulgaro” (c.d. BIMIS). Al riguardo, la Corte UE ha chiarito che né gli artt. 13 e 14 del Reg. 1225/2009, né il predetto Regolamento 723/2011 con il quale è stata disposta l’estensione del dazio alle importazioni in argomento, prevedono che la “registrazione” delle operazioni (quale presupposto dell’estensione del dazio), avvenga in base a specifiche modalità. Pertanto, sarebbe consentito, al legislatore nazionale dei singoli Stati UE, regolamentare liberamente detta “registrazione”, sempre nel fermo rispetto dell’esigenza che detta registrazione permetta un’indubbia individuazione e rintracciabilità delle operazioni imponibili dal dazio così esteso. Con riferimento al caso concreto, dunque, la Corte ritiene adeguato il sistema bulgaro BIMIS.

**Stato della Procedura**

Il 6 giugno 2013 la Corte UE ha deciso il rinvio C-667/11 (art. 267 TFUE).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 – Fiscalità e dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-653/11 - ex art. 267 del TFUE****“Sesta Direttiva IVA Artt. 2, punto 1 e 6, par. 1 - - Nozione di “prestazione di servizi”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da parte di un giudice del Regno Unito, di interpretare la Direttiva 77/388/CEE relativa all’imposta IVA. Quest’ultima grava su tutte le “cessioni di beni” o “prestazioni di servizi” eseguite, dietro corrispettivo, dallo stesso soggetto che “presta” il servizio o “cede” il bene, a condizione che la stessa transazione rientri nell’esercizio di un’attività economica. Di regola, è il soggetto medesimo che cede il bene, o esegue il servizio, ad essere tenuto al pagamento dell’IVA ( in favore del Fisco dello Stato UE in cui si trova la sede della sua impresa). Costituisce eccezione a tale regola l’art. 9, par. 2 della stessa Direttiva, secondo cui, quando il servizio prestato si identifica in un’attività di pubblicità e il prestatore ha sede in uno Stato UE diverso da quello ove ha sede il destinatario del servizio medesimo, allora l’IVA deve essere pagata non più dal “prestatore”, ma dal “destinatario” di tale prestazione pubblicitaria, in favore del Fisco dello Stato in cui quest’ultimo ha ubicato la propria sede. La Corte è stata, altresì, interpellata sulla nozione, elaborata dagli stessi giudici dell’Unione, dell’“abuso del diritto UE”, che ricorre quando le norme unionali vengono utilizzate, dagli operatori, in modo formalmente corretto, ma – grazie ad un sapiente adattamento delle circostanze concrete – per il raggiungimento di uno scopo diverso, da quello che il legislatore aveva inteso perseguire nel porre la norma stessa. Peraltro, in alcuni casi di abuso del diritto, gli scopi soggiacenti all’operazione sono addirittura illeciti. Nel caso in oggetto, una società, con sede nelle Isole Normanne (dove le Direttive UE sull’IVA non si applicano), svolgeva apparentemente servizi finanziari. La stessa, peraltro, acquisiva da un’altra società, stabilita anch’essa nelle Isole Normanne, servizi di pubblicità. Di fatto, tuttavia, risultava che le pratiche di concessione del credito erano sostanzialmente trattate da un’operatore con sede nel Regno Unito, limitandosi la società solo ad approvare, automaticamente, le decisioni di quest’ultimo; lo stesso, peraltro, negoziava direttamente i contratti finanziari con i clienti della società predetta. Quanto, poi, al predetto servizio di pubblicità – pur intercorrendo formalmente, il relativo contratto, fra le due società delle Isole Normanne - il reale destinatario dello stesso risultava, ancora, il predetto operatore U.K, come colui che definiva in esclusiva le modalità della prestazione. Il giudice del rinvio, pertanto, sospettava che l’intera operazione, pur formalmente ineccepibile, fosse finalizzata ad occultare – a scopi di evasione fiscale - il fatto che l’operatore, stabilito nel Regno Unito, era, in realtà, sia il titolare effettivo dell’attività finanziaria, sia il destinatario del servizio pubblicitario. Infatti, se il medesimo fosse stato riconosciuto fruitore reale del servizio (come probabilmente era), sarebbe stato soggetto ad IVA per l’art. 9 par. 2 sopra citato (risultando, un servizio pubblicitario, prestato da società di uno stato diverso da quello UE di stabilimento del destinatario). A tal riguardo, la Corte dichiara che - in quanto la figura dell’abuso del diritto UE ricorre in presenza di circostanze concrete, svianti il modello giuridico dai suoi fini istituzionali - la valutazione delle stesse circostanze è di esclusiva spettanza del giudice nazionale.

**Stato della Procedura**

Il 20 giugno 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-653/11 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

## Giustizia

RINVII PREGIUDIZIALI GIUSTIZIA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-399/11	Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – Possibilità di revisione della sentenza	sentenza	No
Scheda 2 C-528/11	Asilo – Regolamento (CE) n. 323/2003 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 3, paragrafo 2 – Potere discrezionale degli Stati membri – Ruolo dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati – Obbligo degli Stati membri di invitare tale istituzione a presentare un parere - Insussistenza	sentenza	No

**Scheda 1 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-399/11 - ex art. 267 del TFUE****“Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Alla Corte UE, un giudice spagnolo chiede di interpretare l’art. 4 bis, par. 1, della Decisione quadro 2002/584/GAI, la quale stabilisce, in generale, che ogni Stato dell’Unione europea è obbligato a dare esecuzione al “mandato di arresto europeo”, con il quale un altro Stato UE richiama la consegna di persone condannate o sospettate, affinché nello stesso Stato (Stato c.d. “emittente”) sia dato procedere, nei confronti delle medesime persone, all’applicazione di una condanna penale o all’instaurazione di un processo penale. Tuttavia, l’art. 4 bis della Decisione in oggetto prevede un’ipotesi in cui uno Stato UE può rifiutarsi di ottemperare al “mandato di arresto europeo”. Ciò è consentito quando il lo Stato UE “emittente” intende, con il medesimo mandato, applicare una sentenza penale la quale: 1) comporti l’assoggettamento dell’interessato, di cui si chiede la consegna, a sanzione detentiva; 2) sia stata emessa a seguito di un processo nel quale l’interessato non sia “comparso personalmente”. Mediante tale previsione - cioè accordando allo Stato UE, ove ricorrano i due presupposti di cui sopra, la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato - si intende evitare che, nello Stato emittente, l’interessato venga sottoposto a detenzione a seguito di un processo nel quale, non essendosi presentato personalmente, non ha potuto esplicare una piena attività difensiva. Tuttavia, lo stesso art. 4 bis prevede che tale possibilità di rifiuto, circa l’esecuzione del mandato d’arresto europeo, venga meno quando, nonostante la mancata comparizione personale dell’interessato al processo già svoltosi nello Stato emittente, ricorrano le specifiche circostanze elencate ai punti a), b), c) e d) del medesimo articolo. Infatti l’ordinamento UE, pur tutelando il diritto dell’interessato a presenziare personalmente al processo penale che lo vede imputato, ammette che tale diritto possa essere oggetto di rinuncia da parte dello stesso titolare, purchè vengano fatti salvi i presupposti “essenziali” del contraddittorio e della difesa nell’ambito del giudizio. Pertanto, nei sopra menzionati “punti” dello stesso art. 4 bis, la sussistenza di circostanze che depongono per il non interesse del soggetto interessato a presenziare al processo (e quindi per la sua rinuncia al relativo diritto) - oltre che per l’impregiudicatezza di altre e più rilevanti garanzie della difesa dell’imputato - impedisce allo Stato UE, destinatario del mandato, di rifiutare l’esecuzione dello stesso. Ad esempio, nell’ipotesi sub a), sussiste l’obbligo di eseguire il mandato di arresto europeo, emesso da uno Stato UE nei confronti di un soggetto non comparso personalmente al processo penale in cui è stato condannato nello stesso Stato, in quanto il soggetto medesimo è stato informato, con citazione o altri mezzi ufficiali, sia della data e del luogo del processo, sia del fatto che quest’ultimo poteva culminare in una decisione nonostante la sua assenza in giudizio. E’ infatti evidente che, in tale contesto, l’interessato era stato messo in grado di partecipare personalmente al processo, per cui, se non lo ha fatto a suo tempo, non può invocare successivamente un tale elemento affinché il mandato di arresto europeo non venga eseguito.

**Stato della Procedura**

Il 26 febbraio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-399/11, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

**Scheda 2 – Giustizia****Rinvio pregiudiziale n. C-528/11 - ex art. 267 del TFUE****“Asilo – Regolamento (CE) n. 343/2003”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia****Violazione**

Un giudice bulgaro chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 3, par. 2, del Regolamento (CE) 343/2003, sulla posizione, nell'Unione europea, dei "rifugiati" provenienti da stati terzi. Detto Regolamento stabilisce che l'unico Stato UE cui il rifugiato può proporre domanda di "asilo" è lo Stato UE "competente". Per quanto poi concerne i criteri, utili all'individuazione dello Stato UE "competente", gli stessi sono enucleati al Capitolo III dello stesso Regolamento, segnatamente agli articoli da 6 a 14 (per inciso: normalmente "competente", è lo Stato UE dal quale il richiedente l'asilo ha fatto il suo ingresso nell'area dell'Unione europea). Ora, se di regola è lo Stato "competente" a dover ricevere ed evadere la domanda di asilo, l'art. 3 par. 2 suddetto consente - ove un cittadino di un paese terzo inoltri la domanda di asilo ad uno Stato UE diverso da quello competente - che lo Stato stesso richiesto possa, se lo vuole, valutare la domanda medesima e divenire "competente" in luogo dell'altro. Inoltre, l'art. 15 del Regolamento medesimo (c.d. "clausola umanitaria") stabilisce che uno Stato UE può comunque offrire asilo ad un rifugiato, rispetto al quale esso Stato non sia "competente", quando l'asilo stesso serva a ricongiungere i membri di una stessa famiglia. Infine, quando una domanda di asilo venga presentata ad uno Stato "incompetente" e questo constati tale difetto di competenza, lo stesso Stato deve richiedere a quello competente di "riprendersi in carico" il rifugiato stesso (sempre che non decida, come già visto sopra, di dare seguito alla domanda di asilo ugualmente). Da ultimo, si precisa che all'UNHCR, quale organismo istituito per vigilare sull'applicazione delle norme a tutela dei rifugiati, l'art. 35 della Convenzione di Ginevra consente di chiedere la cooperazione degli Stati membri. Si chiedeva quindi alla Corte se l'applicazione del suddetto art. 3 par. 2 richieda, necessariamente, la condizione che nello Stato UE non competente, "richiesto" dell'asilo, si trovi un familiare dell'istante con il quale quest'ultimo debba ricongiungersi. A tale questione, la Corte ha risposto che l'art. 3 par. 2 ammette detta sostituzione di "competenza", circa il ricevimento e la valutazione della domanda di asilo, in ragione del mero fatto che la stessa è stata comunque presentata ad uno Stato diverso da quello competente, il quale abbia deciso di evadere la domanda stessa. Al riguardo, quindi, ogni ulteriore condizione non è assolutamente necessaria. Si poneva quindi la 2° questione: se, laddove la domanda di asilo venga presentata ad uno Stato incompetente, quest'ultimo, nel procedimento diretto a valutare la propria competenza o incompetenza (è il giudizio preliminare rispetto a quello avente ad oggetto la valutazione della domanda di asilo), debba per forza assumere il parere dell'UNHCR, qualora risulti che nello Stato "competente" le condizioni dell'asilo non siano conformi alle norme dell'Unione. Al riguardo, la Corte ha risposto che, nelle materie regolate dal Regolamento n. 343/2003, di cui si tratta, l'UNHCR non gode di tale diritto di intervento (infatti l'art. 35 predetto parla genericamente di "cooperazione" senza ulteriori specificazioni), essendo la sua consultazione solo facoltativa.

**Stato della Procedura**

Il 30 maggio 2013 la Corte di Giustizia ha deciso la causa C-528/11, ex art. 267 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza del presente giudizio

PAGINA BIANCA

## Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-290/12	Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 2 – Ambito di applicazione dell’Accordo quadro – Agenzia di lavoro interinale – Somministrazione di lavoratori interinali ad un’impresa utilizzatrice – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato	sentenza	No
Scheda 2 C-335/11 e C-337/11	Politica sociale – Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articoli 1, 2 e 5 – Disparità di trattamento basata sull’handicap – Licenziamento – Sussistenza di un handicap – Assenza del dipendente a causa del suo handicap – Obbligo di adattamento – Lavoro a tempo parziale – Durata del periodo di preavviso	sentenza	No
Scheda 3 C-342/12	Trattamento dei dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articolo 2 – Nozione di “dati personali” – Articoli 6 e 7- Principi relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati – Articolo 17 – Sicurezza dei trattamenti – Orario di lavoro dei lavoratori – Registro dell’orario di lavoro – Accesso dell’Autorità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro – Obbligo per il datore di lavoro di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione immediata	sentenza	No

**Scheda 1 – Lavoro e affari sociali****Rinvio pregiudiziale n. C-290/12 - ex art. 267 del TFUE****“Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Alla Corte UE, il Tribunale di Napoli chiede di interpretare le clausole 2 e 5 dell'“Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato”, allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che introduce adeguate garanzie in ordine al lavoro “a tempo determinato” (detto anche “a termine”). Quest'ultimo è, per definizione, quello la cui durata viene delimitata dall'occorrenza di circostanze obiettive (tipo: la scadenza di una precisa data). Ora, la suddetta clausola 2 stabilisce che la normativa, contenuta nello stesso Accordo quadro, si applichi a quei contratti o rapporti di lavoro che le normative nazionali dei singoli Stati UE, e non la disciplina unionale stessa, qualificano come “a tempo determinato” (fermo restando il rispetto di criteri di massima dettati dall'ordinamento UE). Quanto alla predetta clausola 5, il disposto della stessa muove dal fatto che la stipula di successivi contratti a termine - con il medesimo lavoratore e per la stessa mansione - viene spesso utilizzata dal datore di lavoro per eludere il ricorso al contratto a tempo indeterminato (più oneroso), ottenendone lo stesso risultato pratico. Pertanto, la stessa clausola 5 obbliga il legislatore nazionale ad istituire misure di contrasto al rinnovo indiscriminato del contratto “a termine”, come quella relativa alla predeterminazione della durata massima totale dei contratti o rapporti lavorativi successivi. In Italia, tale clausola 5 è stata attuata dall'art. 5 del D. Lgs 368/01, il quale ha disposto, fra l'altro, che ove vengano stipulati più contratti a termine - con lo stesso lavoratore e per la stessa mansione - ad intervalli inferiori ad un “minimo” legale, il lavoratore deve considerarsi assunto a “tempo indeterminato”. Si precisa, ancora, che il quarto comma del preambolo dell'Accordo quadro stabilisce che l'Accordo stesso – comprensivo delle menzionate clausole 2 e 5 – non si applichi ai lavoratori a termine, i quali siano stati “messi a disposizione” da un'“agenzia di lavoro interinale”. Quest'ultimo riferimento va a quel complesso fascio di rapporti in forza del quale, con apposito contratto, un'agenzia somministra ad un datore di lavoro (l'“utilizzatore”) manodopera a termine già vincolata, in vista di tale utilizzo, ad un precedente contratto con l'agenzia in questione. In Italia, alcuni lavoratori, già ingaggiati da agenzie interinali, erano da queste stati messi a disposizione dell'Agenzia delle Poste, con più contratti a termine succedutisi ad intervalli così ridotti da integrare la situazione di cui al combinato disposto dei succitati clausola 5 e articolo 5 del D. Lgs 368/01. Tuttavia, la normativa italiana aveva escluso tali situazioni dall'ambito della normativa in questione. Si chiedeva quindi alla Corte se tale rapporto rappresentasse davvero una forma di abuso del contratto a termine e, pertanto, se richiamasse, nonostante l'esclusione voluta dal legislatore italiano, la disciplina della predetta clausola 5 come attuato dal succitato art. 5. La Corte si è pronunciata in senso negativo, in quanto: 1) il predetto comma 4 del preambolo esclude effettivamente il lavoro interinale dall'applicazione dell'Accordo quadro; 2) se anche il preambolo di una norma non dispiega, di per sé, forza di regola vincolante, quest'ultima deve comunque essere riconosciuta quando, come nel caso di specie, il dispositivo reca delle prescrizioni che confortano quanto enunciato nel preambolo stesso.

**Stato della Procedura**

In data 11 aprile 2013 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-290/12 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza.